



# Comune di Barano d'Ischia

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

*DECRETO DEL SINDACO*

*N° 1 del 14.01.2022*

*Prot. 250 del 14.01.2022*

**OGGETTO: MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DÈCRETO SINDACALE N. 15/2021.**

## IL SINDACO

L'anno duemilaventidue addì 14 del mese di gennaio

### **Premesso:**

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato l'isola d'Ischia e, in particolare, questo Comune, ove ci sono stati diversi casi accertati di positività al COVID-19;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";



# Comune di Barano d'Ischia

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

**Considerato** che lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, già prorogato fino al 31 dicembre 2021 in virtù dell'art. 1 del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato ulteriormente prorogato sino al 31 marzo 2022 in forza del disposto di cui all'art. 1 del Decreto – legge 24 dicembre 2021, n. 221;

## **Dato atto che:**

- l'art. 3 del Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 ha previsto che, con decorrenza dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso (fra l'altro) ai pubblici uffici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- inoltre, il comma 3 dell'art. 9bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che *“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute”*;

## **Preso atto che:**

- l'art. 1 dello stesso Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 stabilisce poi che, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, per l'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di



# Comune di Barano d'Ischia

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. "Green pass rafforzato");

- lo stesso art. 1 cit. stabilisce che i lavoratori sottoposti all'obbligo, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022; per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati; a loro, inoltre, è fatto divieto di accedere al luogo di lavoro;

**Richiamato** il proprio decreto n. 15 del 11/10/2021 prot. 6616, con cui sono state determinate le modalità operative e tecniche per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico;

**Ritenuto**, pertanto, di dover adottare apposito atto che, integrando quanto già statuito con il Decreto sindacale n. 15 del 11/10/2021 prot. 6616, rechi la ulteriore disciplina necessaria alla luce delle sopravvenute e summenzionate novità normative;

**Vista** la normativa vigente e, in particolare, il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

## DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

- di prendere atto che, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente ai soggetti in



# Comune di Barano d'Ischia

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

possesto di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

- di prendere atto, altresì, che la suddetta disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, nonché agli altri soggetti esentati sulla base di disposizione vigenti e, purché muniti di idonea documentazione;

- di prendere atto, inoltre, che, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, per l'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. "Green pass rafforzato");

- di designare, per le attività di verifica, i seguenti dipendenti:

- ✓ Dott.ssa Iolanda Chiara Buono per gli uffici siti alla via Leonardi Cattolica n. 2/3 (sostituta Sig.ra Napoleone Giorgina Valentina)
- ✓ Dott. Ottavio Di Meglio per gli uffici siti alla via Vittorio Emanuele n. 69 (sostituito Ag. Luigi Di Costanzo)
- ✓ Dott. Luigi Mattera (sostituito Dott. Mario Casciello) per gli uffici di via Luigi Scotti n. 10 – Tributi/Contenzioso/Ragioneria/Personale;
- ✓ Ing. Crescenzo Ungaro (sostituito Arch. Mattia Di Costanzo) per gli uffici di via Luigi Scotti n. 10 – Tecnico/Paesaggio;



# Comune di Barano d'Ischia

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- ✓ Dott. Giuseppe Conte (sostituta Dott.ssa Concetta De Crescenzo) per gli uffici di via Luigi Scotti n. 10 – Segreteria/Sindaco;
- di stabilire che i suddetti dipendenti trattino i dati personali nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- di stabilire che le modalità operative di effettuazione delle verifiche sono quelle di cui all'Allegato A;
- di disporre che apposito avviso all'utenza (che si approva unitamente alla presente: Allegato B) venga affisso all'ingresso degli uffici comunali, unitamente all'informativa sulla privacy (Allegato C);
- di trasmettere il presente provvedimento, a mezzo PEC, ai soggetti interessati ed all'Ufficio personale;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ed all'Albo pretorio online.

Barano d'Ischia, 14.01.2022



IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio